



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
ORTONA

ORDINANZA N. 52/2007

DIVIETO DI RACCOLTA DI MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI E DI FRUTTI DI
MARE IN GENERE, ENTRO 500 METRI DALLA COSTA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Ortona:

VISTA: La legge 14 luglio 1965 n.963 "Disciplina della pesca marittima" e successive modificazioni;

VISTO: Il D.P.R. 02 ottobre 1968 n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965 n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima" e successive modificazioni;

VISTO: Il Decreto del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali in data 10.04.1997 "Disciplina della pesca dei mitili da parte dei pescatori sportivi";

VISTA: La legge Regionale in data 22 agosto 1994 n.55, con cui in attuazione del D.L. 30 dicembre 1992 n.530, si è affidato all'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. CAPOREALE" l'effettuazione dei sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari e dei controlli microbiologici, chimici e fisici per la redazione della mappa delle acque marine antistanti la costa abruzzese;

VISTA: La delibera della Giunta della Regione Abruzzo in data 01 luglio 1999, n. 1713, con cui è stata approvata la classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi nelle acque antistanti la costa abruzzese;

VISTA: La delibera della Giunta della Regione Abruzzo in data 19 maggio 1999, n.1023, con la quale si approva il Piano tecnico-sanitario per la verifica della permanenza dei requisiti fisici nelle zone di produzione dei molluschi, e l'aggiornamento della mappa delle acque marine di cui alla D.G.R. in data 01.07.1998 n. 1713;

VISTA: La mappa delle acque marine di cui costiere della Regione Abruzzo sedi di banchi naturali di *Mytilus* Spp. redatta dall'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. CAPOREALE;

VISTO: Il proprio foglio prot. 02.01.14.7769 del 28.07.2006 con il quale viene richiesto un motivato parere tecnico scientifico in ordine alla raccolta di molluschi eduli lamellibranchi e di frutti di mare in genere, entro 500 metri dalla costa;

VISTO: il verbale della conferenza della Commissione consultiva locale per la pesca convocata in data 08 novembre 2006, che rinvia per il parere tecnico scientifico al servizio sanitario regionale (Assessorato, igiene e sicurezza sociale);

VISTO: il verbale di riunione in data 20 aprile 2007 della Commissione acque salate direzione sanità – servizio veterinario della regione Abruzzo, pervenuto con foglio n. 1891/11/I.A.17 in data 19.07.2007;

CONSIDERATO: che durante la stagione estiva le attività di pesca sportiva sono più frequenti e che la stessa presuppone il consumo diretto di pescato;

TENUTO CONTO: che non esistono dati certi sulla qualità dei banchi di *Mytilus Spp.* presenti nelle acque marine oltre i 500 metri dalla costa;

TENUTO CONTO: che la suddetta mappatura delle acque può essere considerata valida per determinare le caratteristiche climatiche, fisiche e microbiologiche di tutti i cosiddetti frutti di mare;

RENDE NOTO

Che le colonie di mitili presenti nell'intero tratto di mare antistante il litorale della provincia di Chieti compreso nei 500 metri dalla costa non presentano le caratteristiche microbiologiche, climatiche e fisiche da permettere un consumo umano e diretto pertanto.

ORDINA

Articolo 1

Nelle acque del compartimento marittimo di Ortona è VIETATA la pesca sportiva di mitili (*Mytilus Spp.*) nonché la raccolta di tutte le specie di molluschi eduli lamellibranchi, nonché dei frutti di mare in genere.

Articolo 2

I contravventori alla presente ordinanza verranno puniti, ove il fatto non si configuri come più grave reato, ai sensi degli articoli 15, 26 e 27 della legge 14 luglio 1965 n. 963 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ortona, 26 luglio 2007

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Donato DE CAROLIS

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993